

Verbale di assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Calcio Padre Giovanni Semeria.

Associazione Polisportiva Dilettantistica Calcio Padre Giovanni Semeria.

Sede Legale Gioia del Colle -BA - alla Via Giuseppe Di Vittorio n.100

Codice fiscale partita iva: 06382680723

In data odierna, alle ore 18.05, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Calcio Padre Giovanni Semeria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.LGS 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per iscrizione presso RUNTS Regione Puglia.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor Giuseppe Falcone, Presidente, ed il Signor Temperato Filippo quale segretario ed estensore del presente verbale. Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata – giusta convocazione del 31/10/2024 affissione presso la sede amministrativa- , che si è riunita in seconda convocazione alle ore 18.05 accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sull'ordine del giorno, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare la modifica da apportare alla Statuto secondo quanto disposto dal D.LGS. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), si rende noto che è incorso richiesta di iscrizione presso il RUNTS Regione Puglia nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" pratica numero 1617690- protocollo n. 0488013 del 08/10/2024.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta ad imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del d.lgs. 117/2017.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Gioia del Colle, 18/11/2024

Il Presidente

Falcone Giuseppe

I Soci Presenti

Giuseppe Falcone

Filippo Temperato

Trovato Rosalia

Patrino Giovanni

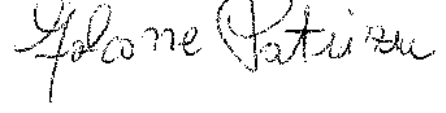
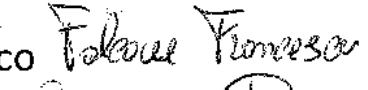
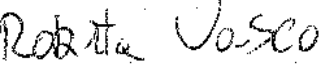
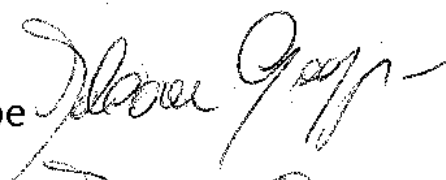
Vasco Roberta

Falcone Francesco

Falcone Patrizia

Il Segretario

Temperato Filippo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
CALCIO PADRE GIOVANNI SEMERIA

STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE DLGS 117/2017

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art.1. E' costituita ai sensi degli articoli 36 e ss. Del Codice Civile e nel rispetto del D.LGS. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002, del D.LGS 36/2019 e successive modifiche ove compatibili, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Gioia del Colle – BA – alla Via Giuseppe Di Vittorio n.100, quale ente del terzo settore, un'associazione denominata "Associazione Polisportiva Dilettantistica Calcio Padre Giovanni Semeria" con indirizzo pec www.calciopadresemeria@pec.it in conformità al dettato dell'articolo 35 del D.LGS. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altrà città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art 2. L'associazione "Associazione Polisportiva Dilettantistica Calcio Padre Giovanni Semeria – APS", più avanti chimata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Articolo 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di volontariato di cui al presente articolo; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche ivi comprese tutte le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline del gioco del padel, tennis, calcio, calcetto, tennis da tavolo, pallavolo, pallacanestro, calcio da sette a undici atleti, attività ginnastica finalizzata alla salute, fitness gym, pesistica, rugby, sviluppo delle discipline orientali arti marziali, yoga; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Art.4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività a titolo prettamente esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano nel: sviluppare e potenziare la pratica sportiva, favorendone la diffusione con ogni intervento e iniziativa a utile allo scopo; partecipare a manifestazioni sportive di qualsiasi livello a titolo esemplificativo, gare, tornei, campionati, manifestazioni, incontri, avendo come obiettivo quello di diffondere le pratiche sportive precedentemente citate;

- istituire corsi interni di informazione e di addestramento;
- organizzare manifestazioni sportive, incontri, congressi, convegni o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, con la finalità di contribuire alla crescita culturale e artistica degli associati;
- allestire e gestire posti di ristoro collegati ai propri impianti sportivi e eventualmente anche in occasioni di manifestazioni sportive;
- studiare e promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- gestire impianti, propri e di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;

La finalità è quella di sviluppare, inculcare e rafforzare negli associati ed in particolare nelle nuove generazioni quelli che sono i valori umani e sociali della nostra Costituzione ed in particolare il rispetto dell'altro indipendentemente dal sesso, razza, religione e status sociale.

Rispetto dell'altro basando il rapporto umano sulla non violenza ed in particolare promuovendo delle manifestazioni sulla violenza sul sesso femminile.

Promuovere lo sport come momento di crescita e di aggregazione volto alla condivisione di valori che garantiscono il benessere psico-fisico dei soci.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6. Ai sensi dell'articolo 6 del D.LGS. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Socio fondatore;
- Socio ordinario.

I soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell'atto Costitutivo dell'associazione. La qualifica di socio fondatore si perde solamente per decesso, espulsione o radiazione, dimissione, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa annuale.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto

dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e di evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.11. La qualità di socio si perde:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) Dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizioni di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art 11. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione, prestando, per delibera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno del beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.LGS 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n.445/2000,

purchè non superino l'importo di euro 10 giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontario per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività lavorativa.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.LGS. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, commessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto e al

perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di controllo, laddove obbligatorio e regolarmente eletto;
- d) Il revisore dei Conti, laddove obbligatorio e regolarmente eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- Almeno una volta all'anno;
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- Ogni volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per conoscere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della

seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- Definisce il programma generale annuale dell'attività;
- Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Procede eventualmente all'elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a)b), e c) di cui all'articolo 11;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art.22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo, Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascun di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

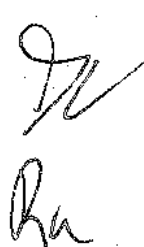
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Elege tra i componenti il Presidente;
- Elege tra i propri componenti il vice presidente;
- Elege il tesoriere e il segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- Predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;



- Predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Conferisce procure generali e speciali;
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art.26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e q qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In ogni caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL Tesoriere

ART.27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ~~ognie~~ qualsiasi operazioni inerente le mansioni affidategli degli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art.28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

L'Organo di Controllo

Art.29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.LGS.117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.LGS.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore Legale dei Conti

Art.30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, L'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, Esercizio Sociale e Bilancio

Art.31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220000.00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

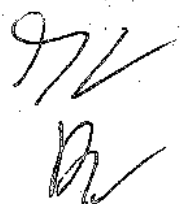
Art.32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative degli aderenti;
- Contributi da privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni derivanti da convenzioni;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- Ogni altra derivante da attività diverse di cui all'articolo 6 del D.LGS. N. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.33. Il patrimonio sociale è costituito da.

- Beni immobili e mobili,
- Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- Donazioni, lasciti o successioni,
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Art.34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibile. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art.35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- * libro degli associati;
- * registro dei volontari;
- * libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- * libro delle e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e Trasparenza

Art.36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed a libri sociali obbligatori, ossia libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio Sociale e Informativa Sociale

Art.37. Se ricavi, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, articolo 14 D.LGS. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.39. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità procedura, dando luogo ad un arbitro irrituale.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Bari.

Norma Finale

Art.10. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e con particolare riferimento al Codice Civile, al D.LGS. 117/2017 nonché fi tutte le norme collegate e modificative dello stesso.

ALDA DOL COLLO (BA) 18/11/2024

In fede

Giuseppe Falcone

Giuseppe Falcone

Filippo Temperato

Filippo Temperato

Rosalia Trovato

Rosalia Trovato

Giovanni Patruno

Giovanni Patruno

Roberta Vasco

Roberta Vasco

Francesco Falcone

Francesco Falcone

PATRIZIA FALCONE

Patrizia Falcone

Genzia
Contratto
Direzioni Provinciali di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Atto registrato il
al n. 2845-19-11-2024
reg. n. 85213

Ufficario (*)
Francesco MUZZI
(*) Ufficario delegato della Direttrice provinciale
Valentina SALICE

